



In questo numero:

- Viaggiare all'estero con i minorenni
- Testamento biologico e DAT
- Si riceve una multa ingiustamente?
- Se il dipendente non lavora per un incidente stradale, il datore di lavoro può chiedere il risarcimento dei danni?

Viaggiare all'estero con i minorenni. Cosa prevede la normativa e quali sono i documenti necessari.

Quali adempimenti e documenti sono necessari per poter espatriare con i propri figli minorenni?

Sono richiesti adempimenti ulteriori/particolari qualora ad accompagnare il minore sia un solo genitore?

Cosa succede se il minore non è accompagnato dai genitori?

Gli obblighi burocratici da soddisfare, per il viaggio all'estero dei minorenni, sono più stringenti rispetto a quelli per i maggiorenni, soprattutto per esigenze di tutela. Fino al 2012, per l'espatrio era sufficiente l'annotazione del minore sul passaporto dei genitori. Questa regola non vale più, ora i passaporti con iscrizioni di figli minori rimangono validi fino alla scadenza.

Attualmente il minore può viaggiare all'estero solo con un documento personale valido per l'espatrio: carta di identità (UE) o passaporto (Extra UE). I minori di 14 anni possono espatriare solo se accompagnati da almeno un genitore, o chi ne fa le veci (es: tutore).

Il passaporto del minore riporta (fatta salva diversa volontà) il nome di almeno uno dei genitori. Se il dato del genitore non è riportato sul passaporto, è necessario dimostrare il rapporto di parentela allegando lo stato di famiglia o l'estratto di nascita.

Se ad accompagnare il minorenne è un terzo, al fine di impedire espatri illegali è necessaria una dichiarazione di accompagnamento da parte dei genitori o del tutore. Il terzo può essere anche un Ente (compagnia aerea, Istituto scolastico). La dichiarazione di accompagnamento va presentata preventivamente in questura, ove l'addetto, una volta verificata la veridicità dei requisiti, rilascerà l'autorizzazione che l'accompagnatore dovrà esibire prima dell'espatrio, insieme al passaporto del minorenne in corso di validità.

La dichiarazione di accompagnamento è valida per un solo viaggio verso una destinazione determinata, per un periodo di 6 mesi, entro il quale il minore deve rientrare nel Paese di residenza. La validità non può essere superiore alla data di scadenza del passaporto. I genitori o il tutore possono indicare il nominativo di massimo due accompagnatori e possono richiedere che questi figurino direttamente nel passaporto del minore, insieme alla destinazione del viaggio.

Compiuti i 14 anni i minori possono viaggiare senza accompagnatori sia in ambito UE che oltre.

In collaborazione con:

Studio Legale Potenza

Galleria del Toro, 3 - 40121 Bologna



Testamento biologico e DAT.

Anche l'Italia si adegua alla normativa europea.

Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge n. 219 del 2 dicembre 2017 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.12 del 16 gennaio 2018) riguardante il Testamento Biologico.

La legge, da tempo attesa regolamenta un problema tanto dibattuto, che riguarda la possibilità di poter decidere della propria vita nei casi in cui, a causa di malattie o gravi infortuni, volessimo interrompere l'accanimento terapeutico su di noi, nella speranza che vengano scoperte terapie che ci consentano di guarire.

Nel rispetto dei principi dettati dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, a tutela del diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona, la legge ha affermato il principio che **nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata**, tranne in alcuni casi espressamente previsti.

Sono state introdotte e disciplinate le cosiddette **DAT disposizioni anticipate di trattamento**, con le quali qualunque persona che sia maggiorenne e capace di intendere e di volere, può dare indicazioni sui trattamenti sanitari da ricevere o da rifiutare nei casi in cui si trovi o si venisse a trovare in condizioni di incapacità. La persona, in previsione della eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, si può esprimere in merito alla accettazione o rifiuto di determinati accertamenti diagnostici, di scelte terapeutiche (in generale), di singoli trattamenti sanitari (in particolare). Grazie all'intervento del legislatore, **dal 31 gennaio di quest'anno ognuno può dare disposizioni che riguardino la propria sfera personale**. Il fatto più rilevante, che da subito contribuisce a dare serenità a molte persone gravemente malate, riguarda il legittimo diritto di rifiutare la nutrizione e la idratazione artificiale. Entrambe, infatti, sono considerate a tutti gli effetti trattamenti sanitari, quindi la persona può decidere in piena autonomia se volerli ricevere o meno.

Le disposizioni possono essere date mediante un atto pubblico notarile, una scrittura privata autenticata dal notaio o da una scrittura privata semplice, consegnata all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza del disponente. L'atto non ha alcun costo. Qualora la persona non sia in grado di poter comunicare la propria volontà,

sarà un parente o il tutore o l'amministratore di sostegno a parlare per lei. Le persone impossibilitate a comunicare potranno manifestare le loro DAT, se possibile, anche attraverso una videoregistrazione o anche altro dispositivo, tipo il cursore ottico. Per poter manifestare le proprie DAT la persona dovrà ricevere preventivamente adeguate informazioni mediche, affinché sia consapevole delle conseguenze delle proprie scelte.


Le DAT potranno essere revocate in qualunque momento, utilizzando la stessa forma con cui sono state rilasciate o, quando motivi di urgenza o altra impossibilità non consentano di rispettare la stessa forma simmetrica, mediante dichiarazione verbale o videoregistrazione raccolta da un medico alla presenza di due testimoni. La legge ha esteso la validità anche a quelle dichiarazioni che siano state manifestate prima della sua entrata in vigore.

I Comuni dovranno istituire un registro per conservare le DAT. Ad oggi circa 280 Comuni hanno già istituito questo registro e molti sono in procinto di farlo.

La legge prevede la possibilità (non l'obbligo) che la persona nomini un suo fiduciario che lo sostituisca nel momento in cui dovesse divenire incapace, per mantenere i rapporti con i medici e la struttura sanitaria, eventualmente consentendogli di disattendere le sue DAT, di concerto con il medico, nell'ipotesi in cui dovessero apparire palesemente incongrue, non siano corrispondenti alla condizione clinica del paziente o siano sopravvenute terapie non prevedibili alla data di redazione delle DAT. **Nel caso in cui dovesse esserci un contrasto tra il fiduciario e il medico**, nell'impossibilità della persona di potersi esprimere, **la decisione è rimessa al Giudice Tutelare** su ricorso del rappresentante legale della persona interessata, ovvero dei soggetti di cui all'art. 406 c.c. o del medico o del direttore della struttura sanitaria. In mancanza del fiduciario, in caso di necessità che una persona agisca e si esprima per l'interessato, sarà il Giudice Tutelare a nominare un amministratore di sostegno che svolga i medesimi compiti.

In collaborazione con:

Studio Legale Associato Franciosa - Passini
Viale Mazzini, 123 - 00195 Roma



Come contestare una sanzione per una violazione del Codice della Strada che si pensa di non aver mai commesso?

Le infrazioni del Codice della Strada, a seconda di quanto siano gravi, comportano una sanzione pecuniaria e, in alcuni casi, amministrativa. Non sempre però la multa risulta legittima, anzi, talvolta si può rivelare ingiusta o scorretta, o può presentare delle irregolarità. Capita infatti di aver ricevuto una multa e, tuttavia, di essere certi di non aver commesso la violazione. Per l'automobilista che ritiene di essere stato vittima di un verbale ingiusto o irregolare, si configura la possibilità di contestarlo, chiedendone l'annullamento. Può infatti impugnare il verbale di accertamento di violazione emesso dal Comando accertatore, facendo ricorso al Prefetto o, in alternativa, al Giudice di Pace.

Di norma, i motivi per i quali si può chiedere l'annullamento sono essenzialmente due:

Il primo è di merito e si fonda sulla convinzione dell'automobilista che l'infrazione contestata, in realtà, non sussista affatto; ad esempio quando viene sanzionato il passaggio con il semaforo rosso ma si è convinti di non aver violato la specifica norma del Codice della Strada, oppure nel caso in cui ci facciano una multa per divieto di sosta in una strada in cui nessun cartello segnalava il divieto, o ancora, quando ci venga contestato ingiustamente di essere entrati in una zona a traffico limitato (ZTL) essendo privi dell'autorizzazione, ecc.

Il secondo caso, in cui è lecito chiedere l'annullamento del verbale di accertamento di violazione, si fonda sulla presenza di vizi di forma del verbale, ad esempio nel caso in cui i dati anagrafici risultino trascritti in modo sbagliato, il numero di targa riportato sia errato, il verbale non venga consegnato nei tempi previsti dal Codice della Strada o nel caso in cui siano stati commessi altri errori da parte dei Vigili Urbani, o della Polizia Stradale, come la mancata indicazione del luogo o del giorno in cui la presunta infrazione sarebbe stata commessa, l'assenza di indicazioni circa la norma che si ritiene violata, o in merito alle modalità di impugnazione della sanzione.

Per quanto attiene le contestazioni inerenti multe effettuate con autovelox, tutor e altri strumenti che vigilano sui limiti di velocità in strada, i verbali possono essere impugnati nel caso in cui gli apparecchi che rilevano l'infrazione non siano omologati o nel caso di mancanza di segnaletica dell'autovelox.

Pertanto, il conducente di un veicolo al quale è stata contestata una violazione delle norme del Codice della Strada, oppure il proprietario o gli altri soggetti indicati nell'art. 196 del C.d.S. che ritengono ingiusta o inesatta una sanzione, hanno la **possibilità di ricorrere dinanzi al Prefetto o al Giudice**

(continua a pag. 4)

di Pace. Per fare ciò è necessario attendere la notifica del verbale, che deve avvenire entro 90 giorni dalla data di accertamento della violazione. **Per poter proporre ricorso è fondamentale non aver provveduto al pagamento della somma indicata nel verbale.** Infatti, la Corte di Cassazione ha stabilito (Sentenza 26 maggio 2010, n. 12899) che **se l'automobilista paga la multa - seppur in misura ridotta - non può successivamente opporsi ad essa**, nemmeno se emerge che era effettivamente illegittima o ingiusta. **Il pagamento della multa equivale infatti ad un'ammissione di colpa che preclude qualsiasi possibilità di rimborso.**

Il ricorso al Prefetto

Disciplinato dall'art. 203 del D.lgs. del 1992, offre la possibilità di opporsi alla multa **entro 60 giorni dalla contestazione** o dall'avvenuta notifica del verbale di accertamento. L'atto di impugnazione può essere presentato direttamente all'autorità che ha elevato la contravvenzione che, a sua volta, provvederà a recapitarlo alla Prefettura, oppure può essere inviato direttamente alla Prefettura con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. **Al ricorso è necessario allegare la copia del verbale e tutta la documentazione che possa essere utile per sostenere le motivazioni** (ad esempio fotografie, copie permessi, copie certificati medici ecc.). Normalmente questo tipo di procedura non prevede una istruttoria vera e propria, in quanto il Prefetto decide sulla base del ricorso e delle note difensive dell'Organo accertatore, ma la parte può chiedere di essere ascoltata (cosiddetta richiesta di audizione). **Il Prefetto dovrà rispondere entro il termine di 210 giorni, nel caso in cui il ricorso sia stato inviato a mezzo posta, o di 180 giorni, nel caso diverso in cui il ricorso sia stato presentato all'Organo che ha elevato il verbale.** La decorrenza del termine verrà sospesa nel caso in cui la parte debba essere ascoltata.

È bene che si rifletta molto sull'opportunità di chiedere di essere ascoltati, in quanto, in caso di rigetto del ricorso, il Prefetto potrebbe comminare una condanna per il rimborso della spesa sostenuta per l'audizione. Il Prefetto, ovviamente, avrà due possibilità:

- a) disporre l'annullamento del verbale, nel caso in cui ritenga che il ricorso sia fondato e quindi che la sanzione sia illegittima.
- b) emettere un provvedimento d'ingiunzione di pagamento, nel caso in cui respinga il ricorso, confermando quindi la violazione contestata.

In caso di mancato accoglimento del ricorso, il Prefetto ingiungerà il pagamento della sanzione in misura doppia rispetto a quella indicata nel verbale (c.d. minimo edittale), prevedendo anche eventuali sanzioni accessorie (es. decurtazione punti).

Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento emessa dal Prefetto, l'interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento al Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la violazione.

Opposizione davanti al Giudice di Pace

In alternativa al ricorso dinanzi al Prefetto è possibile, qualora non sia stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta, proporre opposizione davanti al Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la presunta violazione. Tale ricorso, disciplinato dall'art. 204 bis del D.lgs. del 1992, **si può effettuare entro 30 giorni dalla contestazione o dall'avvenuta notifica della sanzione.** Deve essere depositato presso la cancelleria del Giudice di Pace o inviato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Il ricorso al Giudice di Pace **ha un costo fisso di 38 euro e, inoltre, l'automobilista che contesta la multa è tenuto a presenziare all'udienza**, ragion per cui se la multa è di scarsa entità o la città dove è avvenuta l'infrazione contestata è lontana da quella di residenza, potrebbe non essere conveniente.

Visionati gli atti e svolta una eventuale istruttoria, il Giudice di Pace potrà accogliere il ricorso, quando non vi siano prove sufficienti della responsabilità del ricorrente, annullare la multa in parte o in toto, con la possibilità di diminuirne l'ammontare, rigettare il ricorso e sanzionare il ricorrente al pagamento di una somma, compresa tra il minimo e il massimo di quanto previsto dalla legge.

È possibile proporre appello contro le sentenze del Giudice di Pace, rivolgendosi al Tribunale Civile nel cui circondario si trova il suo ufficio.

In collaborazione con:

Studio Legale Associato Franciosa - Passini
Viale Mazzini, 123 - 00195 Roma

Infortunio del dipendente per incidente stradale.



Se non può lavorare, il datore di lavoro può chiedere il risarcimento danni?

Quando un dipendente rimane coinvolto in un incidente stradale, anche al di fuori dell'orario e dell'ambito lavorativo, il datore di lavoro ha la possibilità di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'assenza dal lavoro del dipendente stesso. Non tutti lo fanno.

Tra i danni indiretti che la compagnia assicurativa può essere chiamata a risarcire – e quindi quei danni che sono conseguenza, seppur non immediata, dello stesso incidente – rientrano anche gli oneri economici che il datore di lavoro deve sopportare per l'assenza del lavoratore.

Il datore di lavoro ha diritto ad essere risarcito della somma equivalente all'esborso "a vuoto" della retribuzione (e dei relativi accessori) corrisposta al dipendente infortunato. Tale esborso si traduce infatti in un danno ingiusto, in quanto l'assenza del dipendente priva il datore delle prestazioni a lui dovute senza però sospendere l'obbligo di corrispondere la retribuzione. Se poi il datore di lavoro fosse in grado di provare di aver subito un danno maggiore rispetto alla sola retribuzione corrisposta nel periodo di assenza del lavoratore, potrà chiedere un risarcimento anche in misura maggiore.

Ma il datore di lavoro può agire direttamente nei confronti della compagnia assicurativa?

L'assicuratore, ai sensi dell'art. 1916 c.c., è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi deve pagare ad un terzo per i danni causati in occasione del sinistro. La legge n. 990/1969 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore, per accentuare tale obbligo, ha attribuito al soggetto danneggiato dal sinistro la legittimazione a richiedere il risarcimento direttamente all'assicuratore del responsabile. La giurisprudenza ha poi chiarito che nella nozione di dan-

neggiato dalla circolazione di veicoli vanno incluse, oltre alle persone direttamente e fisicamente coinvolte nell'incidente, anche quei soggetti che hanno subito un danno in rapporto di derivazione causale con l'incidente medesimo e quindi anche il datore di lavoro (Cass. Civ., 11100/91).

Quindi, il datore di lavoro che abbia subito un danno a causa dell'invalideria temporanea del dipendente, potrà rivolgere le proprie pretese risarcitorie direttamente nei confronti della compagnia assicurativa. In caso di diniego da parte di quest'ultima, il datore di lavoro potrà poi agire in giudizio contro di essa.

È bene però ricordare che, prima di promuovere un giudizio di merito, è necessario invitare la controparte a partecipare alla Negoziazione Assistita. Solo poi, nel caso in cui l'assicurazione non dovesse aderire a tale invito o la procedura di negoziazione dovesse concludersi negativamente, il datore di lavoro potrà promuovere una causa innanzi al Giudice competente. E se il datore di lavoro fosse in possesso di una polizza di tutela legale, la potrebbe utilizzare per farsi assistere in ogni fase della sua richiesta di risarcimento, senza doversi preoccupare delle spese legali o per i periti, anche nel caso in cui fosse necessario andare in giudizio.

In collaborazione con:

Studio Legale Spagnuoli

Piazza F. Guardi 11 - 20133 Milano

Si avverte che i contenuti hanno carattere meramente informativo e non possono sostituirsi ad una consulenza da parte di un professionista qualificato sul caso specifico. In nessun caso la compagnia può essere ritenuta responsabile dell'utilizzo che ne possa essere fatto.